

Codice A1816B

D.D. 24 febbraio 2020, n. 363

R.D. 523/1904 - P.I. 6204 - Lavori di difese spondali nel torrente Pesio, in frazione Vigna - loc. Prè nel comune di Chiusa di Pesio - Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 415/A1816A del 11/02/2019 Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN)



ATTO N. DD-A18 363

DEL 24/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6204 – Lavori di difese spondali nel torrente Pesio, in frazione Vigna – loc. Prè nel comune di Chiusa di Pesio - Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 415/A1816A del 11/02/2019
Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN)

In data 03/02/2020 il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio, Piazza Cavour 10, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.6204 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.415/A1816A del 11/02/2019 per la realizzazione di lavori di difese spondali nel torrente Pesio, in frazione Vigna – loc. Prè nel comune di Chiusa di Pesio.

Preso atto che il Comune di Chiusa di Pesio, come da dichiarazione con nota prot. 738 del 03/02/2020, non ha iniziato i lavori e sta procedendo ad avviare le procedure di affidamento degli stessi, che le condizioni sulla località non sono mutate rispetto al quelle originarie.

Considerato che le opere in argomento rimangono quelle di cui alla precedente autorizzazione idraulica.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 12/02/2020, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 616/1977 art. 89 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- L.R. n. 23/2008 art. 17;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 12/02/2020 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 415/A1816A del 11/02/2019.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Fto Graziano Volpe